



Procedura di consultazione concernente la modifica della LFINMA Tavola sinottica delle modifiche previste rispetto al diritto vigente

Per le modifiche previste è determinante l'avamprogetto

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA)¹	Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA)²
	<i>Variante A per l'art. 42a</i>
<i>Art. 42a cpv. 1, secondo periodo, cpv. 2, cpv. 3, secondo periodo, nonché cpv. 4–6</i>	<i>Art. 42a cpv. 1, secondo periodo, cpv. 2, cpv. 3, secondo periodo, nonché cpv. 4–6</i>
¹ ... Le persone informate sui fatti possono rifiutare l'interrogatorio conformemente all'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 1968 ³ sulla procedura amministrativa.	¹ ... Le persone informate sui fatti possono rifiutare l'interrogatorio conformemente all'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 1968 ⁴ sulla procedura amministrativa (PA).
² Se le informazioni che la FINMA deve trasmettere riguardano singoli clienti si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, fatti salvi i capoversi 3–6.	² La PA non è applicabile alla trasmissione di informazioni secondo l'articolo 42 capoverso 2.
³ ... È fatto salvo l'articolo 28 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.	³ ... È fatto salvo l'articolo 28 PA.
⁴ In via eccezionale, la FINMA può prescindere dall'informare i clienti interessati prima della trasmissione di informazioni se ciò vanificherebbe lo scopo dell'assistenza amministrativa e	⁴ <i>Abrogato</i>

¹ RS 956.1

² RS 956.1

³ RS 172.021

⁴ RS 172.021



<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
l'adempimento efficace dei compiti dell'autorità richiedente. In questi casi i clienti interessati devono essere informati a posteriori.	
⁵ Nei casi di cui al capoverso 4 la FINMA informa del differimento dell'informazione i detentori delle informazioni e le autorità che sono a conoscenza della richiesta. Fino al momento dell'informazione a posteriori, i detentori e le autorità non possono informare i clienti in merito alla richiesta.	⁵ <i>Abrogato</i>
⁶ Il cliente può impugnare entro dieci giorni al Tribunale amministrativo federale la decisione della FINMA concernente la trasmissione di informazioni a un'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari. L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa non è applicabile. Nei casi di cui al capoverso 4 può essere chiesto unicamente l'accertamento dell'illiceità.	⁶ <i>Abrogato</i>
	<i>Variante B per l'art. 42a</i>
<i>Art. 42a cpv. 1, secondo periodo, cpv. 2, cpv. 3, secondo periodo, cpv. 4, primo periodo, e cpv. 6, secondo periodo</i>	<i>Art. 42a cpv. 1, secondo periodo, cpv. 2, cpv. 3, secondo periodo, cpv. 4, primo periodo, e cpv. 6, secondo periodo</i>
¹ ... Le persone informate sui fatti possono rifiutare l'interrogatorio conformemente all'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 1968 ⁵ sulla procedura amministrativa.	¹ ... Le persone informate sui fatti possono rifiutare l'interrogatorio conformemente all'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 1968 ⁶ (sulla procedura amministrativa (PA)).
² Se le informazioni che la FINMA deve trasmettere riguardano singoli clienti si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, fatti salvi i capoversi 3–6.	² Se le informazioni che la FINMA deve trasmettere riguardano singoli clienti si applica la PA, fatti salvi i capoversi 3–6. La PA non è applicabile se le informazioni da trasmettere riguardano le seguenti persone: <ul style="list-style-type: none"> a. assoggettati alla vigilanza in Svizzera o all'estero; b. clienti le cui transazioni si riferiscono al mercato estero e sono oggetto di una richiesta estera di assistenza amministrativa in relazione a un reato di abuso di informazioni privilegiate o a una manipolazione del mercato.
³ ... È fatto salvo l'articolo 28 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.	³ ... È fatto salvo l'articolo 28 PA.

⁵ RS 172.021⁶ RS 172.021

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
<p>⁴ In via eccezionale, la FINMA può prescindere dall'informare i clienti interessati prima della trasmissione di informazioni se ciò vanificherebbe lo scopo dell'assistenza amministrativa e l'adempimento efficace dei compiti dell'autorità richiedente. ...</p>	<p>⁴ Qualora sia applicabile la PA secondo il capoverso 2, in via eccezionale la FINMA può prescindere dall'informare i clienti interessati prima della trasmissione di informazioni se ciò vanificherebbe lo scopo dell'assistenza amministrativa e l'adempimento efficace dei compiti dell'autorità richiedente. ...</p>
<p>⁶ L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa non è applicabile. ...</p>	<p>⁶ ... L'articolo 22a PA non è applicabile. ...</p>
	<p><i>Art. 42b^{bis}</i> Collaborazione nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero</p>
	<p>¹ Per adempiere i propri compiti secondo l'articolo 6, la FINMA può partecipare a procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero e in questo ambito può scambiare informazioni ai sensi del capoverso 3.</p> <p>² Nel caso di procedure di riconoscimento e di verifica di grande portata per la piazza finanziaria svizzera la partecipazione è effettuata d'intesa con il DFF.</p> <p>³ In caso di partecipazione a procedure di riconoscimento e di verifica la FINMA può trasmettere alle autorità estere competenti informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. queste informazioni sono utilizzate esclusivamente per il riconoscimento e la verifica del quadro normativo svizzero; e b. è garantita la tutela del segreto. <p>⁴ La FINMA può, alle condizioni di cui al capoverso 3, autorizzare un colloquio diretto dell'autorità estera con assoggettati alla vigilanza. La FINMA può prendere parte a questi colloqui.</p> <p>⁵ Nel rispetto delle condizioni di cui al capoverso 3, la FINMA concorda con le autorità estere competenti per la procedura di riconoscimento e di verifica lo scopo preciso di utilizzazione delle informazioni comunicate secondo i capoversi 3 e 4 e la loro eventuale ritrasmissione.</p>
<p><i>Art. 42c</i> Trasmissione di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza</p>	<p><i>Art. 42c</i> Trasmissione di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza</p>
<p>¹ Gli assoggettati alla vigilanza possono trasmettere informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 42 capoverso 2; b. sono tutelati i diritti dei clienti e di terzi. 	<p>¹ Gli assoggettati alla vigilanza possono trasmettere informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 42 capoverso 2; e b. sono tutelati i diritti dei clienti e di terzi.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
<p>² Se i diritti dei clienti e dei terzi sono tutelati, possono inoltre trasmettere ad autorità estere e a enti da queste incaricati informazioni non accessibili al pubblico relative a operazioni di clienti e di assoggettati alla vigilanza.</p> <p>³ La trasmissione di informazioni di grande importanza secondo l'articolo 29 capoverso 2 va previamente notificata alla FINMA.</p> <p>⁴ La FINMA può riservarsi la via dell'assistenza amministrativa.</p> <p>⁵ Se è necessario per assicurare l'adempimento dei suoi compiti e non vi si oppongono interessi privati o pubblici preponderanti, la FINMA può subordinare al proprio accordo la trasmissione, la pubblicazione o l'inoltro di atti concernenti la relazione di vigilanza.</p>	<p>² Possono inoltre trasmettere ad autorità estere e a enti da queste incaricati informazioni non accessibili al pubblico se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. queste informazioni non sono utilizzate a scopo di vigilanza sui mercati finanziari; b. queste informazioni sono necessarie per eseguire operazioni per conto di clienti o assoggettati alla vigilanza secondo il diritto estero applicabile nel singolo caso; c. queste informazioni non sono trasmesse né a un'autorità fiscale o penale estera né a un ente estero incaricato nel singolo caso da un'autorità fiscale o penale estera; e d. in tal modo sono tutelati i diritti dei clienti e di terzi. <p>³ La trasmissione di informazioni secondo il capoverso 1 deve essere previamente notificata alla FINMA se queste informazioni sono di grande importanza secondo l'articolo 29 capoverso 2.</p> <p>⁴ Per le trasmissioni di informazioni secondo il capoverso 1, la FINMA può riservarsi la via dell'assistenza amministrativa secondo l'articolo 42 e seguente.</p> <p>⁵ Se è necessario per assicurare l'adempimento dei suoi compiti e non vi si oppongono interessi privati o pubblici preponderanti, la FINMA può subordinare al proprio accordo la trasmissione o l'inoltro all'estero di atti concernenti la relazione di vigilanza, nonché la loro pubblicazione.</p>
	<p><i>Art. 42d</i> Notificazione transfrontaliera di documenti a scopi di vigilanza sui mercati finanziari</p>
	<p>¹ Su richiesta di un'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari, la FINMA può permetterle di effettuare la notificazione diretta di documenti a scopi di vigilanza sui mercati finanziari in Svizzera, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tali documenti non siano utilizzati per l'assunzione delle prove nelle inchieste estere o nei procedimenti esteri; e b. l'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari richiedente accordi alla Svizzera la reciprocità. <p>² È fatta salva la Convenzione europea del 24 novembre 1977⁷ sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa.</p>
	<p><i>Variante A per l'art. 43</i></p>
<p><i>Art. 43</i> Verifiche transfrontaliere</p>	<p><i>Art. 43</i> Verifiche transfrontaliere</p>

⁷ RS 0.172.030.5

Diritto vigente	Modifiche previste
<p>¹ La FINMA può, ai fini dell'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari, effettuare personalmente verifiche dirette degli assoggettati alla vigilanza all'estero oppure farle eseguire da società di audit o da incaricati.</p> <p>² Essa può permettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette degli assoggettati, purché:</p> <ol style="list-style-type: none"> tali autorità siano responsabili, nel quadro del controllo nel Paese di origine, della vigilanza sugli assoggettati oggetto della verifica oppure siano responsabili nel loro territorio della vigilanza sull'attività degli assoggettati oggetto della verifica; e siano adempite le condizioni dell'assistenza amministrativa di cui all'articolo 42 capoverso 2. <p>³ Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere acquisite unicamente informazioni necessarie all'attività di vigilanza delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. Possono essere acquisite segnatamente le informazioni intese a chiarire se un istituto, considerando tutto il gruppo:</p> <ol style="list-style-type: none"> sia organizzato in maniera adeguata; rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività; sia diretto da persone che garantiscono un'attività irreprensibile; rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi; e adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza. <p>^{3bis} Se, nell'ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari intendono accedere a informazioni legate direttamente o indirettamente alle operazioni relative all'amministrazione di beni, al commercio di valori mobiliari oppure ai depositi di singoli clienti, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti. Lo stesso vale per le informazioni che riguardano direttamente o indirettamente singoli investitori in investimenti collettivi di capitali. Si applica l'articolo 42a.</p> <p>^{3ter} La FINMA può consentire alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari responsabili della vigilanza su base consolidata sugli assoggettati alla verifica di consultare un numero limitato di dossier di singoli clienti per gli scopi di cui al capoverso 3. La scelta dei dossier deve essere effettuata in maniera casuale in base a criteri predefiniti.</p> <p>⁴ La FINMA può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un incaricato delle verifiche. Le persone interessate sottoposte a vigilanza possono esigere tale accompagnamento.</p> <p>⁵ Le stabili organizzazioni organizzate secondo il diritto svizzero devono fornire alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nonché alla FINMA le informazioni necessarie</p>	<p>¹ La FINMA può, ai fini dell'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari, effettuare personalmente verifiche dirette all'estero oppure farle eseguire da società di audit o da incaricati di verifiche.</p> <p>² Essa può, alle condizioni di cui all'articolo 42 capoverso 2, permettere alle seguenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari o ai loro incaricati di effettuare verifiche dirette presso le persone menzionate di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> autorità cui compete, nel quadro del controllo nel Paese di origine, la vigilanza sulla persona oggetto della verifica: presso filiali, succursali e rappresentanze di istituti esteri nonché presso altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata da parte dell'autorità estera; autorità cui compete, nel loro territorio, la vigilanza sull'attività della persona oggetto della verifica: presso assoggettati alla vigilanza, presso società svizzere del gruppo di assoggettati alla vigilanza che rientrano nella vigilanza su base consolidata da parte della FINMA nonché presso amministratori di indici di riferimento; autorità cui compete la vigilanza su un istituto con sede nel loro territorio che per le sue attività soggette all'obbligo di autorizzazione deleghi funzioni importanti a un'impresa in Svizzera: presso queste imprese in Svizzera, limitando tuttavia la verifica alle funzioni esternalizzate. <p>³ Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere consultate unicamente informazioni necessarie all'attività di vigilanza delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari.</p> <p>^{3bis} Se, nell'ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari o i loro incaricati intendono accedere a informazioni legate direttamente o indirettamente alle operazioni relative all'amministrazione di beni oppure ai depositi di singoli clienti, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti. Lo stesso vale per le informazioni che riguardano direttamente o indirettamente singoli investitori in investimenti collettivi di capitali. Si applica l'articolo 42a.</p> <p>^{3ter} Le informazioni di cui al capoverso ^{3bis} possono essere consultate da autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari o dai loro incaricati se la consultazione è proporzionata ed è ammessa la trasmissione diretta secondo l'articolo 42c.</p> <p>^{3quater} Se la trasmissione secondo l'articolo 42c non è ammessa, la FINMA può consentire all'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari responsabile della vigilanza su base consolidata sulla persona oggetto della verifica e ai suoi incaricati di consultare un numero limitato di dossier di singoli clienti secondo il capoverso ^{3bis} per gli scopi di cui al capoverso 3. La scelta di questi dossier deve essere effettuata in maniera casuale in base a criteri predefiniti.</p> <p>⁴ La FINMA può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un incaricato delle verifiche. Le persone interessate oggetto della verifica possono esigere tale accompagnamento.</p>

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
<p>all'esecuzione delle verifiche dirette o dell'assistenza amministrativa da parte della FINMA e devono consentire loro l'accesso alle proprie scritture contabili.</p> <p>⁶ Sono considerate stabili organizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le filiali, le succursali e le rappresentanze di assoggettati alla vigilanza o di istituti esteri; e b. altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata svolta da un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari. 	<p>⁵ Le persone oggetto della verifica di cui al capoverso 2 lettere a e b devono fornire alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e alla FINMA le informazioni necessarie all'esecuzione delle verifiche dirette o dell'assistenza amministrativa da parte della FINMA e devono consentire loro l'accesso alle proprie scritture contabili.</p>
	<i>Variante B per l'art. 43</i>
<i>Art. 43 Verifiche transfrontaliere</i>	<i>Art. 43 Verifiche transfrontaliere</i>
<p>¹ La FINMA può, ai fini dell'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari, effettuare personalmente verifiche dirette degli assoggettati alla vigilanza all'estero oppure farle eseguire da società di audit o da incaricati.</p> <p>² Essa può permettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette degli assoggettati, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tali autorità siano responsabili, nel quadro del controllo nel Paese di origine, della vigilanza sugli assoggettati oggetto della verifica oppure siano responsabili nel loro territorio della vigilanza sull'attività degli assoggettati oggetto della verifica; e b. siano adempiute le condizioni dell'assistenza amministrativa di cui all'articolo 42 capoverso 2. <p>³ Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere acquisite unicamente informazioni necessarie all'attività di vigilanza delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. Possono essere acquisite segnatamente le informazioni intese a chiarire se un istituto, considerando tutto il gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sia organizzato in maniera adeguata; b. rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività; c. sia diretto da persone che garantiscono un'attività irreprensibile; d. rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi; e e. adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza. <p>^{3bis} Se, nell'ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari intendono accedere a informazioni legate direttamente o indirettamente alle</p>	<p>¹ La FINMA può, ai fini dell'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari, effettuare personalmente verifiche dirette all'estero oppure farle eseguire da società di audit o da incaricati di verifiche.</p> <p>² Essa può, alle condizioni di cui all'articolo 42 capoverso 2, permettere alle seguenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari o ai loro incaricati di effettuare verifiche dirette presso le persone menzionate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. autorità cui compete, nel quadro del controllo nel Paese di origine, la vigilanza sulla persona oggetto della verifica: presso filiali, succursali e rappresentanze di istituti esteri nonché presso altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata; b. autorità cui compete, nel loro territorio, la vigilanza sull'attività della persona oggetto della verifica: presso assoggettati alla vigilanza, presso società svizzere del gruppo di assoggettati alla vigilanza che rientrano nella vigilanza su base consolidata da parte della FINMA nonché presso amministratori di indici di riferimento; c. autorità cui compete la vigilanza su un istituto con sede nel loro territorio che per le sue attività soggette all'obbligo di autorizzazione deleghi funzioni importanti a un'impresa in Svizzera: presso queste imprese in Svizzera, limitando tuttavia la verifica alle funzioni esternalizzate. <p>³ Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere consultate unicamente informazioni necessarie all'attività di vigilanza delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari.</p> <p>⁴ La FINMA può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un incaricato delle verifiche. Le persone interessate oggetto della verifica possono esigere tale accompagnamento.</p> <p>⁵ Le persone oggetto della verifica di cui al capoverso 2 lettere a e b devono fornire alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e alla FINMA le informazioni necessarie</p>

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
<p>operazioni relative all'amministrazione di beni, al commercio di valori mobiliari oppure ai depositi di singoli clienti, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti. Lo stesso vale per le informazioni che riguardano direttamente o indirettamente singoli investitori in investimenti collettivi di capitali. Si applica l'articolo 42a.</p> <p>^{3ter} La FINMA può consentire alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari responsabili della vigilanza su base consolidata sugli assoggettati alla verifica di consultare un numero limitato di dossier di singoli clienti per gli scopi di cui al capoverso 3. La scelta dei dossier deve essere effettuata in maniera casuale in base a criteri predefiniti.</p> <p>⁴ La FINMA può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un incaricato delle verifiche. Le persone interessate sottoposte a vigilanza possono esigere tale accompagnamento.</p> <p>⁵ Le stabili organizzazioni organizzate secondo il diritto svizzero devono fornire alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nonché alla FINMA le informazioni necessarie all'esecuzione delle verifiche dirette o dell'assistenza amministrativa da parte della FINMA e devono consentire loro l'accesso alle proprie scritture contabili.</p> <p>⁶ Sono considerate stabili organizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le filiali, le succursali e le rappresentanze di assoggettati alla vigilanza o di istituti esteri; e b. altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata svolta da un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari. 	<p>all'esecuzione delle verifiche dirette o dell'assistenza amministrativa da parte della FINMA e devono consentire loro l'accesso alle proprie scritture contabili.</p>
Legge sui revisori (LSR)	Legge sui revisori (LSR)
	<i>Art. 26 cpv. 3^{bis}</i>
	^{3bis} L'assistenza amministrativa è prestata sollecitamente. L'autorità di sorveglianza tiene conto del principio di proporzionalità. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone manifestamente non implicate.
	<i>Art. 26a</i> Trasmissione di informazioni da parte di imprese di revisione sotto sorveglianza statale
	<p>¹ Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale possono trasmettere informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 26 capoversi 2 e 3; e b. sono tutelati i diritti di terzi.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	<p>² La trasmissione di informazioni deve essere previamente notificata all'autorità di sorveglianza se quest'ultima ne ha bisogno per adempiere i suoi compiti.</p> <p>³ Per le trasmissioni di informazioni, l'autorità di sorveglianza può riservarsi la via dell'assistenza amministrativa secondo l'articolo 26.</p> <p>⁴ Se è necessario per assicurare l'adempimento dei suoi compiti e non vi si oppongono interessi privati o pubblici preponderanti, l'autorità di sorveglianza può subordinare al proprio accordo la trasmissione o l'inoltro all'estero di atti concernenti la relazione di sorveglianza, nonché la loro pubblicazione.</p>
	<i>Art. 26b</i> Notificazione transfrontaliera di documenti a scopi di sorveglianza dei revisori
	<p>¹ Su richiesta di un'autorità estera preposta alla sorveglianza dei revisori, l'autorità di sorveglianza può permetterle di effettuare la notificazione diretta di documenti a scopi di sorveglianza dei revisori in Svizzera, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tali documenti non siano utilizzati per l'assunzione delle prove nelle inchieste estere o nei procedimenti esteri; e b. l'autorità estera richiedente preposta alla sorveglianza dei revisori accordi alla Svizzera la reciprocità. <p>² È fatta salva la Convenzione europea del 24 novembre 1977⁸ sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa.</p>
<i>Art. 27 cpv. 1, secondo periodo, cpv. 3, primo periodo, cpv. 4, primo periodo e cpv. 5</i>	<i>Art. 27 cpv. 1, secondo periodo, cpv. 3, primo periodo, cpv. 3^{bis}, cpv. 4, primo periodo, e cpv. 5</i>
<p>¹ ... In virtù di un'autorizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l'autorizzazione preventiva dell'autorità estera preposta alla sorveglianza dei revisori, essa può eseguire autonomamente atti di verifica all'estero.</p>	<p>¹ In virtù di un'autorizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l'autorizzazione preventiva dell'autorità estera preposta alla sorveglianza dei revisori, essa può eseguire autonomamente atti di verifica all'estero o mediante accesso remoto dalla Svizzera oppure farli eseguire da incaricati di verifiche.</p>
<p>³ In virtù di un'autorizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l'autorizzazione preventiva dell'autorità di sorveglianza, le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori possono eseguire autonomamente atti di verifica in Svizzera se lo Stato richiedente accorda la reciprocità. ...</p>	<p>³ In virtù di un'autorizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l'autorizzazione preventiva dell'autorità di sorveglianza, le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori possono eseguire autonomamente atti di verifica in Svizzera o mediante accesso remoto dall'estero se lo Stato richiedente accorda la reciprocità. ...</p>
	<p>^{3bis} L'autorizzazione di atti di verifica mediante accesso remoto dall'estero presuppone che l'impresa di revisione adotti misure volte a garantire che la consultazione di informazioni da parte dell'autorità estera preposta alla sorveglianza dei revisori avvenga nei limiti di legge. Le relative</p>

⁸ RS 0.172.030.5

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	condizioni sono disciplinate in un trattato internazionale o nell'autorizzazione dell'autorità di sorveglianza.
⁴ L'autorità di sorveglianza può accompagnare le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori nel corso dei loro atti di verifica eseguiti in Svizzera. ...	⁴ L'autorità di sorveglianza può accompagnare le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori nel corso dei loro atti di verifica eseguiti in Svizzera oppure farle accompagnare da un incaricato delle verifiche. ...
⁵ Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti dei capoversi 2 e 3, a disciplinare in accordi internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori.	⁵ Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti dei capoversi 2, 3 e 3 ^{bis} , a disciplinare in trattati internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori.
Legge sulla Banca nazionale (LBN)	Legge sulla Banca nazionale (LBN)
<i>Art. 14 cpv. 3, secondo periodo</i>	<i>Art. 14 cpv. 3, secondo periodo</i>
³ ... A prescindere dagli articoli 16 capoversi 4 e 4 ^{bis} , 50a e 50b della presente legge e dall'articolo 39 della legge federale del 25 settembre 2020 ⁹ sulla protezione dei dati (LPD), la Banca nazionale non è autorizzata a trasmettere a terzi tali dati.	³ ... A prescindere dagli articoli 16 capoversi 4 e 4 ^{bis} , 50a, 50b e 50b ^{bis} della presente legge e dall'articolo 39 della legge federale del 25 settembre 2020 ¹⁰ sulla protezione dei dati (LPD), la Banca nazionale non è autorizzata a trasmettere a terzi tali dati.
<i>Art. 21, frase introduttiva, nonché lett. a e b, frase introduttiva e numero 1</i>	<i>Art. 21, frase introduttiva, nonché lett. a e b, frase introduttiva e numero 1</i>
Per sorvegliare le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica la Banca nazionale può: <ul style="list-style-type: none"> a. collaborare con le autorità estere di vigilanza e sorveglianza e richiedere loro informazioni; b. trasmettere ad autorità estere di vigilanza e sorveglianza informazioni non accessibili al pubblico riguardanti infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, purché tali autorità: <ol style="list-style-type: none"> 1. utilizzino tali informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza o sorveglianza dirette di dette infrastrutture del mercato finanziario o dei loro partecipanti, e 	Nel quadro della sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica la Banca nazionale può: <ul style="list-style-type: none"> a. per sorvegliare le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, collaborare con le autorità estere di vigilanza e sorveglianza e richiedere loro informazioni; b. trasmettere ad autorità estere di vigilanza e sorveglianza cui compete la vigilanza o la sorveglianza diretta delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica o dei loro partecipanti, informazioni non accessibili al pubblico riguardanti tali infrastrutture del mercato finanziario, purché tali autorità: <ol style="list-style-type: none"> 1. utilizzino le informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari oppure le ritrasmettano a tale scopo ad altre autorità, tribunali o organi, e

⁹ RS 235.1¹⁰ RS 235.1

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	<p><i>Art. 50b^{bis}</i> Collaborazione nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero</p>
	<p>¹ Per adempiere i propri compiti secondo l'articolo 5, la Banca nazionale può partecipare a procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero e in questo ambito può scambiare informazioni ai sensi del capoverso 3.</p> <p>² Nel caso di procedure di riconoscimento e di verifica di grande portata per la piazza finanziaria svizzera la partecipazione è effettuata d'intesa con il Dipartimento.</p> <p>³ In caso di partecipazione a procedure di riconoscimento e di verifica la Banca nazionale può trasmettere alle autorità estere competenti informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. queste informazioni sono utilizzate esclusivamente per il riconoscimento e la verifica del quadro normativo svizzero; e b. è garantita la tutela del segreto. <p>⁴ Nel rispetto delle condizioni di cui al capoverso 3, la Banca nazionale concorda con le autorità estere competenti per la procedura di riconoscimento e di verifica lo scopo preciso di utilizzazione delle informazioni comunicate e la loro eventuale ritrasmissione.</p>